

Sezione: TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 1

Anno: 2018

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 04/01/2018

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott. Fausta Di Grazia, Presidente

dott. Mario Nispi Landi, Consigliere

dott. Antonio Galeota, Consigliere

dott.ssa Giuseppa Maneggio, Consigliere

dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore

riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 52236 del Registro di Segreteria, proposto dal sig. Angelo Santagada, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Damonte e dall'avv. Silvia Villani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via Asiago, n. 8, contro il Procuratore generale della Corte dei conti, per la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 194 del 10.05.2016.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 20.12.2017 il relatore, consigliere Marco Smiroldo, l'avv. Damonte per il sig. Santagada ed il V.P.G. Luigi Impeciati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con l'impugnata sentenza questa Sezione, ha confermato la condanna del sig. Angelo Santagada – all'epoca dei fatti ispettore capo della Polizia di Stato con funzioni di coordinatore della Sezione Motorizzazione dell'Ufficio tecnico logistico della Questura di Genova - al pagamento, in favore dell'Erario, della somma di €. 91.581,64, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

Ritenuta la qualità di agente contabile del Santagada in ragione del 'maneggio di denaro pubblico', questi è stato considerato – anche sulla base di sentenza di patteggiamento per i medesimi fatti - responsabile del danno patrimoniale di euro 71.581,64 e del danno all'immagine equitativamente determinato in euro 20.000,00, causato dall'indebita appropriazione di somme, attraverso ripetuti prelievi, dal conto corrente n.1912/80 presso la banca CA.RI.GE. Ag. 71 di Genova, intestato alla Questura e sul quale erano accreditati gli assegni delle Compagnie di assicurazione relativi ai danni subiti da autoveicoli della Polizia.

Dette somme non erano risultate riversate dal Santagada nella tesoreria.

2 - Con ricorso per revocazione notificato in data 09.05.2017 e depositato in data 19.05.2017, l'odierno ricorrente ha lamentato un presunto errore di fatto della sentenza che aveva qualificato il ricorrente come agente contabile, rappresentato dalla circostanza che la sentenza di prime cure non aveva mai

qualificato il ricorrente come tale.

Al riguardo ha contestato la qualificazione di agente contabile del Santagada sul rilievo che l'attività posta in essere non fosse in alcun modo equiparabile a quella dell'agente contabile in quanto non connotata degli adempimenti documentali tipici di detta figura. Ha rilevato che la responsabilità dell'agente contabile andava accertata con il giudizio sul conto, realtà totalmente omessa nel caso in esame.

Ha osservato che le condotte imputate al ricorrente non comportavano alcun obbligo di rendicontazione in quanto si trattava di ritirare del denaro liquido da un conto e versarlo in tesoreria, passaggi la cui documentazione è in possesso dell'ufficio sinistri e non del ricorrente.

Sul merito rescissorio, il ricorrente ha ampiamente e diffusamente contestato la sentenza quanto all'affermazione della responsabilità dolosa, ed alla sussistenza del danno

Ha concluso con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

2. - Con le conclusioni depositate in data 30.11.2017, la Procura Generale ha eccepito l'inammissibilità per violazione dell'art. 68 r.d. 1214 del 1934 e dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e l'infondatezza dell'impugnazione.

Ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità della impugnazione, ovvero il rigetto della stessa per infondatezza e chiesto la condanna del ricorrente ex art. 31, comma 4, c.g.c.

3.- All'udienza del 20.12.2017, udita la relazione, l'avv. Damonte ha ampiamente e diffusamente ripercorso le ragioni del ricorso, chiedendone l'accoglimento; il Procuratore generale d'udienza ha confermato le conclusioni formulate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - In via preliminare il Collegio ricorda che l'"errore di fatto" previsto dall'art. 68 del r.d. n. 1214 del 1934, e più dettagliatamente definito dall'art. 395 n.4 c.p.c., consiste in *"un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituisca un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare"*.

Applicando i criteri ermeneutici fissati dalla giurisprudenza (*ex multis*, Cass. civ, Sez. 1 n.4521/2016, Sez.2 n.19921/2012; CdS, per tutte Ad. Plen.n.36/1980; Corte dei conti, Sez. II, n.778/2016, n.726/2016, n.302/2016) l'errore di fatto deve:

- a)** consistere in un errore di percezione dei fatti di causa che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o l'inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
- b)** risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
- c)** essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa per necessità non di tipo storico ma logico-giuridica (*ex multis* Cass. n.3935 del 2009; n.6038 del 2016).

2. – Alla stregua del sopra richiamato quadro normativo di riferimento il ricorso si rivela palesemente inammissibile.

Il ricorrente ha contestato, quale errore di fatto revocatorio, in realtà la qualificazione giuridica di agente contabile, qualificazione che è all'evidenza una *quaestio iuris* e non *facti*, con conseguente palese inammissibilità di un ricorso per revocazione basato sulla prospettazione di un *error in iudicando* avente ad oggetto la qualificazione giuridica dei fatti oggetto della controversia.

2. – Per quanto precede, il Collegio respinge il ricorso in epigrafe.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

In tale contesto il Collegio ritiene sussistano i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'Erario della sanzione prevista dall'art. 31, comma 4, c.g.c., secondo il quale *“Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati”*.

Infatti, nei giudizi in cui il Pubblico ministero è parte in senso formale, l'Erario statale rappresenta, sul piano sostanziale, l'istanza unitaria di quel complesso di interessi generali che sul piano processuale si sono contrapposti al ricorrente per mezzo del Pubblico ministero (SS.RR. n. 3/2015/EL), tra i quali assume particolare rilevanza l'interesse al corretto ed utile impiego delle risorse del servizio Giustizia, la cui lesione, patrimonialmente valutabile, è riparata attraverso la condanna ex art. 31, comma 4, c.g.c..

La disposizione in esame, al pari di quella prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., prevede una vera e propria *“pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario”* (Cass. n. 17902 del 2010), la cui dimensione quantitativa è stabilita soltanto in base al criterio dell'equità, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., cit., n. 21570 del 2012).

Ciò posto, il Collegio ritiene sussistano i presupposti oggettivi (soccombenza e ragioni manifeste della decisione) e soggettivi (colpa grave) per l'applicazione dell'art. 31, comma 4, c.g.c al caso in esame.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, infatti, la soccombenza del ricorrente in ragione della palese devianza dal modello legale della revocazione, che conferma la colpa grave del ricorrente nel proporre un mezzo di impugnazione straordinario a critica limitata in violazione dei limiti legali di ammissibilità dello stesso, con conseguente alterazione della sua normale funzione (in tal senso v. unanime orientamento delle Sezioni centrali d'appello: Sez. I n. 171 del 2016; Sez. II, n. 234 del 2017; Sez. III, n. 304 del 2017).

Si ritiene equo commisurare la sanzione per l'abuso del processo commessa dalla parte ricorrente alle spese di giustizia del presente grado. In ragione della modesta entità di tali spese, si determina la “sanzione” in misura pari a dieci (10) volte il valore delle stesse così come di seguito liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente

pronunciando dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, che si liquidano in euro 64,00 (Sessantaquattro/00).

Condanna altresì, il ricorrente a pagare in favore dell'Erario dello Stato la somma di euro 640,00 ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.g.c.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20.12.2017.

L'ESTENSORE

F.to Cons. Marco Smiroldo

IL PRESIDENTE

F.to Pres. Fausta Di Grazia

Depositato in Segreteria il 04/01/2018

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella